

STUDIO LEGALE PERIFANO
Associazione Professionale
82100 - Benevento - Via Raguzzini n.6
Tel. 0824/314173 - 314174 (fax)
Part. IVA - 00945470623

TRIBUNALE di VERONA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 700 cpc

con contestuale richiesta di provvedimento inaudita altera parte

PER: BETTINI Pasqualina, nata a Morcone (BN) il 18.1.1969, residente in Fragneto Monforte (BN) alla Via S. Angelo 54, C.F. BTTPQL69A58F717Y, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, dall'**Avv. Ester Perifano**, C.F. PRFSTR56L67F839U, del Foro di Benevento, con la quale elettivamente domicilia in Verona, al Corso Cavour 41 (Studio legale avv. Paolo Bogoni, PEC avvpaolobogoni@pec.it), e che dichiara espressamente di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento presso il proprio numero di fax 0824/314174 o indirizzo PEC avvesterperifano@puntopec.it;

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, C.F. 80185250588, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, al Viale Trastevere n.76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia, alla Piazza San Marco, 63, PEC ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it;

NONCHE': MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – in persona del Direttore, legale rappr.p.t., con sede in Venezia, alla Riva de Biasio S.Croce 1299, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, alla Piazza San Marco, 63, PEC ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it;

NONCHE': MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA – Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona, in persona del Direttore legale rappr.p.t., con sede in Verona, al Viale Caduti del Lavoro, 3, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, alla Piazza San Marco, 63, PEC ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it;

@ @ @ @

La ricorrente Bettini Pasqualina è stata inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento (da ora in avanti GAE, n.d.r.) presso l'USP di Campobasso, sino al 1° settembre 2015, con 31 punti complessivi, avendo svolto negli anni, come precaria, attività di insegnamento nella scuola primaria, sia pubblica che privata (doc. n.o – Immissione in ruolo a.s. 15/16, con punteggio GaE).

Con L. n.107/2015, denominata **“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”** (c.d. Legge della Buona Scuola), il MIUR veniva autorizzato, per l'anno scolastico 2015/2016, ad **“attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti**

comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art.399 del d. lgs. 16/4/94, n.297 ...” (L.107/15, art.1 co.95).

Ivi si disponeva altresì: “Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: ... omissis... **b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle GAE del personale docente** di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, **esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017” (L.107/95, art.1, co.96).**

Essendo in possesso dei requisiti richiesti, la ricorrente produceva nei termini previsti dalla l.107/2015 regolare domanda di assunzione (doc.n.1), ritualmente accettata dall'Ufficio competente tramite proposta di assunzione del 10/11/2015. Veniva quindi immessa in ruolo, assegnata alla Provincia di Campobasso, Scuola Primaria posto comune (doc.n.2), senza alcuna ulteriore specificazione. La proposta di assunzione si perfezionava regolarmente a seguito di accettazione (doc.n.3).

Successivamente la ricorrente stipulava con il Dirigente della Istituzione scolastica alla quale era stata assegnata Contratto individuale di Lavoro a tempo indeterminato (docc. n.4 e 5).

La legge n.107/95 si occupava, altresì, di disciplinare anche il prosieguo del rapporto di lavoro dei neo – assunti e all'art.1, co.108, introduceva norme relative alla mobilità per l'AS 2016/2017 così disponendo: “Per l'A.S. 2016/2017 è avviato un **piano straordinario di mobilità territoriale e professionale** su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 (**ovvero i docenti assunti secondo le procedure ordinarie, n.d.r.**). **Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia**, di cui all'art.399, co.3, del TU di cui al decreto legislativo 16/04/1994 n.297, e successive modificazioni, **per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al co.96, lettera b) (docenti inseriti nelle GAE, n.d.r.) , assunti ai sensi del co.98 lettere b) e c)¹. **Successivamente, i docenti di cui al co.96, lettera b) (provenienti dalle GAE, n.d.r.), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzione ai sensi del co.98, lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l'A.S. 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale... omissis ...” (L.107/15, art.1, co.108).****

¹ L.107/15, art. 1, co.98: “Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: ... omissis ... b) in deroga all'art.399 TU di cui al D.Lgvo 16/04/1994, n.297 e successive modificazioni, i soggetti di cui all'art.96, lettera a) (**cd. “concorsisti”, ovvero partecipanti al concorso bandito nell'anno 2012, n.d.r.**) e b) (**docenti inseriti nelle GAE, n.d.r.**), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti con decorrenza giuridica 1° settembre 2015, nei limiti dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera), secondo la procedura nazionale di cui al co.100”.

In parole povere, il co.108 ipotizzava un piano di mobilità su base nazionale, al quale avrebbero partecipato tutti, sia i docenti assunti con le modalità ordinarie (e ciò in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia) che i docenti assunti con le modalità straordinarie.

Ma, tra questi ultimi, il co.108 menzionava esclusivamente quelli provenienti dalle GAE (e non anche quelli provenienti dalla GM del concorso 2012).

Il co. 108 veniva attuato con C.C.N.I. concernente “La mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’A.S. 2016/2017” (doc.n.6), sottoscritto l’8/04/2016 presso il MIUR, intervenuto tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali: F.L.C – C.G.I.L., C.I.S.L. Scuola, U.I.L. – Scuola, S.N.A.L.S. – C.O.N.F.S.A.L. .

Il CCNI veniva recepito da Ordinanza Ministeriale n.241 (doc.n.7) emessa in pari data.

Tuttavia, l’ordinanza ministeriale in questione, presentando ictu oculi vari profili di illegittimità, veniva tempestivamente impugnata innanzi al TAR Lazio con numerosi e distinti ricorsi, all’esito dei quali il Tribunale Amministrativo emetteva varie e diverse ordinanze di sospensiva.

In particolare, a mero titolo esemplificativo e per quel che rileva nel caso in esame, nel ricorso n.6565/2016 R.G., proposto “per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della ordinanza n.241 dell’8/04/2016 nella parte in cui consente ai docenti assunti entro l’A.S. 2014/2015 di proporre domanda di mobilità “su scuola” e consente agli idonei del concorso 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l’assegnazione provvisoria, negando tale possibilità ai ricorrenti”, considerato “che le doglianze proposte, alla luce della cognizione sommaria propria della fase cautelare **non appaiono manifestamente infondate, sicchè, anche al fine di delibare le censure di ordine costituzionale, pare congruo accogliere la domanda di sospensione sino alla udienza di merito ...**”, **il T.A.R. Lazio sospendeva l’O.M. in questione e fissava per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 20 ottobre** (doc.n.8 - Ord. Cautelare n.3588/2016 dell’1/7/2016 – TAR Lazio Sez. III bis, R.G. n.6565/16).

Sempre nel medesimo procedimento il TAR, a seguito dei motivi aggiunti presentati dai ricorrenti, “ritenuto che quanto lamentato dai predetti ricorrenti con motivi aggiunti appare assistito da profili di fondatezza; e che sussiste il presupposto dell’estrema gravità ed urgenza in relazione a quanto disposto dall’Amministrazione intimata con riferimento all’assegnazione di sede ai ricorrenti medesimi con gli atti gravati”, confermava il proprio orientamento con Decreto cautelare n.4816/2016, ordinando alla Amministrazione “di mantenere i ricorrenti Omissis ... presso la loro sede di assegnazione provvisoria” (doc.n.9 - Decreto cautelare TAR Lazio sez. III bis n.4816/16 del 25/8/2016, R.G. n.6565/16).

E’ del tutto evidente che, nel concedere prima e confermare poi la tutela cautelare, il T.A.R. Lazio ha ritenuto sussistere tanto il requisito del fumus che quello del periculum , oltre ad evidenziare

espressamente la necessità di delibare i profili di incostituzionalità lamentati (e di cui si dirà meglio più avanti).

Sta di fatto che per quanto riguarda la posizione della ricorrente Bettini, proveniente dalle GAE, il C.C.N.I. dell'8/4/16 ha stabilito che: “ *I docenti immessi in ruolo nelle Fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine **i docenti assunti da graduatorie di merito** (i c.d. concorsisti, n.d.r.) **partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art.6 , con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art.6 per tutti gli ambiti nazionali. ... omissis ...**” (art.2, co.3, CCNI dell'8/4/2016).*

La scansione temporale delle operazioni di mobilità, indicata nella Fase C prevista dall'art.6 CCNI, e più o meno regolarmente attuata dal MIUR, è la seguente:

“**FASE C:** Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fase B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti, inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. **La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio.** A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza” (CCNI dell'8/4/2016, art.6).

La ricorrente, dunque, proveniente dalle GAE, ha partecipato alla fase C) della procedura di **mobilità obbligatoria per l'a.s. 2016/17** per la scuola primaria con punteggio base di 18.0 e punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento al coniuge di 6.0 (quindi in totale 18 + 6), esprimendo analiticamente l'ordine di preferenza per gli ambiti territoriali (doc.10 - Domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale).

L'USP di Campobasso ha confermato la richiesta, riconoscendo sia il punteggio che gli ambiti richiesti , secondo la priorità indicata (doc.11 – Conferma USP di CB).

Senonchè l'esito delle operazioni di mobilità ha visto la ricorrente collocata nell'AMBITO “VENETO 0003 - Posto comune” (doc.12 – Mail del 29/7/2016, avente ad oggetto “Assegnazione nuova sede scolastica/ambito”), **mai nemmeno indicato tra le sue preferenze dalla ricorrente , che invece avrebbe potuto agevolmente trovare collocazione in altri ambiti territoriali , da lei stessa indicati in via prioritaria, come meglio si dirà più avanti.**

A nulla è valsa la procedura conciliativa ex art.135 C.C.N.L. 2006/2009 del 27/11/2007 (doc.13 – Istanza di conciliazione; doc. 13bis. CCNL del 27/11/07) attivata su indicazione delle OO.SS. e dello stesso MIUR,

poiché l'ambito che le è stato offerto prescindeva completamente sia dalla sua domanda di mobilità che dalla stessa istanza di conciliazione, ed era del tutto inadeguato alle sue esigenze, professionali e familiari. Il tentativo di conciliazione ha sortito, quindi, irrimediabilmente esito negativo (doc.14 - Proposta di conciliazione del 29/8/2016).

@ @ @

Avverso l'illegittimo provvedimento di trasferimento, che la colloca erroneamente nell' "AMBITO VENETO 0003 - Posto comune", ricorre con il presente atto l'ins. Pasqualina BETTINI per i seguenti motivi di

DIRITTO

I

In via preliminare ed assorbente, si deduce quanto segue.

Si ribadisce che, nel compilare la domanda di mobilità, come previsto dal C.C.N.I. dell'8/4/2016, la ricorrente ha indicato numerosi ambiti in ordine di preferenza ma, all'esito della procedura, è stata assegnata ad un ambito (VENETO 0003 - Posto comune") **mai nemmeno indicato tra le sue preferenze, mentre in altri ambiti, dove avrebbe potuto trovare adeguata collocazione, risultano assegnati altri docenti, sforniti di ogni e qualunque titolo di precedenza e/o preferenza, titolari di punteggi ampiamente inferiori al punteggio della ricorrente.**

Precisamente (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):

- **all'Ambito Molise 0002, indicato prioritariamente dalla ricorrente come settima preferenza nella sua domanda di mobilità, risultano assegnati, tra gli altri, i seguenti docenti con i seguenti punteggi, tutti inferiori al punteggio della ricorrente (18 + 6) (doc.15 e seguenti Elenco docenti controinteressati):**

- 1) GRAZIOSO Alessandra, punti 17;
- 2) CIAFARDINI Mario, punti 17;
- 3) BOLLELLA Antonella, punti 16;
- 4) PUCCI Rossana, punti 14;
- 5) ANTENUCCI Monia, punti 13;

- **all'Ambito Abruzzo 0008, indicato prioritariamente dalla ricorrente come trentunesima preferenza nella sua domanda di mobilità, risultano assegnati, tra gli altri, i seguenti docenti con i seguenti punteggi, tutti inferiori al punteggio della ricorrente (18 + 6) (doc.15 e seguenti):**

- 1) COLANGELO Luciana, punti 14;
- 2) PIPINO Lucia, punti 15;
- 3) SALERNO Anna, punti 15;

4) SCARNECCHIA Roberta, punti 8;

5) PIZZI Luigi, punti 1;

- **all'Ambito Abruzzo 0007, indicato prioritariamente dalla ricorrente come trentaduesima preferenza nella sua domanda di mobilità, risultano assegnati, tra gli altri, i seguenti docenti con i seguenti punteggi, tutti inferiori al punteggio della ricorrente (18 + 6) (doc.15 e seguenti):**

1) DE LAURENTIIS Emanuela, punti 17;

2) DE LOLLIS Barbara, punti 15;

3) CAPONE Antonella, punti 12;

4) MEOGROSSI Cherubina, punti 12;

5) DI LELLO Elena Elda, punti 9;

6) DI CASTELNUOVO Laura, punti 9;

7) ATTANASIO Anna, punti 8;

8) MITIDERA Adriana, punti 5;

- **all'Ambito ABRUZZO 0010, indicato prioritariamente dalla ricorrente come trentacinquesima preferenza nella sua domanda di mobilità, risultano assegnati, tra gli altri, i seguenti docenti con i seguenti punteggi, tutti inferiori al punteggio della ricorrente (18 + 6) (doc.15 e seguenti):**

1) SCURTI Naide, punti 12;

2) PEDUZZI Maria, punti 12;

3) CORNICE Elsa, punti 3.

Orbene, anche a voler tacere di altri aspetti che pure, più avanti, per mero scrupolo difensivo saranno ampiamente illustrati, non v'è chi non veda, essendo tale assunto provato *per tabulas*, che la procedura di mobilità ex art. 1, l. n.107/2015, co.108, così come attuata dal C.C.N.I. dell'8/4/2016 e dalla O.M. n.241 emessa in pari data, **è affetta da errori clamorosi, a seguito dei quali la ricorrente si è vista scavalcare da altre docenti, del tutto prive di titolo di precedenza e/o preferenza nei suoi confronti.**

E' sufficiente uno sguardo alla graduatoria nazionale delle assegnazioni ai vari ambiti su tutto il territorio nazionale con riferimento alla sola scuola primaria (doc.16 – Elenco assegnazioni ambiti su base nazionale) per rendersi conto del caos che si è venuto a creare nei vari USP, caos al quale l'Amministrazione Scolastica si è ben guardata dal porre rimedio.

E' noto che la gestione materiale della grande mole di trasferimenti (si trattava di mobilità gestita, per la prima volta in assoluto, su base nazionale) è stata affidata ad un programma informatico, che ha operato utilizzando un algoritmo matematico, predisposto – ovviamente – sulla base delle indicazioni fornite dai funzionari del Ministero.

Si trattava, in altri termini, di tradurre in linguaggio informatico le previsioni della legge n.107/15, del C.C.N.I. e della O.M. che lo ha recepito.

E' del tutto evidente che l'algoritmo in questione è stato predisposto in maniera errata e non ha funzionato come avrebbe dovuto; per di più l'Amministrazione, nonostante le pressanti e reiterate richieste, si è rifiutata pervicacemente di renderlo noto, con ciò impedendo ai diretti interessati, tra i quali la ricorrente, di effettuare il necessario controllo sull'operato della PA (docc. 17 e 18 – Articoli di stampa pubblicati sui siti Professionisti Scuola e Orizzonte Scuola).

Peraltro, anche le operazioni relative alla successiva conciliazione, attivata su indicazione del MIUR che, riconoscendo implicitamente gli errori commessi, aveva dichiarato di voler risolvere così l'inconveniente (docc. 17 e 18 – Articoli di stampa pubblicati sui siti Professionisti Scuola e Orizzonte Scuola), rifiutando l'alternativa di ripetere le operazioni, si sono svolte nella più totale opacità, non avendo avuto in alcun modo la ricorrente, nemmeno in quella occasione, la possibilità di verificare se e come altre sedi, per lei più appetibili, venissero offerte a docenti con meno titoli e meno punteggi.

In definitiva, ad oggi, non solo le operazioni di trasferimento che hanno riguardato la ricorrente sono evidentemente errate, ma in generale tutte le operazioni risultano poco chiare e non trasparenti, sia per quanto riguarda l'algoritmo applicato, sia per quanto riguarda i criteri effettivamente adottati.

La graduatoria nazionale dei movimenti resa pubblica dal MIUR, ad esempio, non riporta le eventuali precedenze previste dal C.C.N.I. all'art.13, né specifica la Fase della Mobilità per la quale si è partecipato (doc.16). Il che si traduce in una sostanziale impossibilità per il docente di esercitare il suo sacrosanto diritto di controllo sull'operato della Amministrazione, se non a prezzo di ulteriori e notevoli disagi, dovendo produrre, per ognuna delle posizioni che intendesse verificare, apposita istanza di accesso agli atti.

Ora, il nuovo comma 1 dell'art.1 della l. 241/1990, come riformato dalla l. n. 15/2005, ha introdotto espressamente il principio di trasparenza come regola di condotta dell'azione amministrativa.

Tale principio si traduce, concretamente, nel dovere per la Pubblica Amministrazione di rendere accessibili ai cittadini notizie, documenti, atti e procedure, al fine di soddisfare l'esigenza di un controllo democratico sull'attività amministrativa.

Il dovere di trasparenza non riguarda soltanto l'attività autoritativa e provvedimentale, ma si estende anche all'attività privatistica della p.a., essendo tale ultima attività connotata dal medesimo limite teleologico riguardante l'attività provvedimentale, consistente nel vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico.

I corollari applicativi del principio menzionato nel diritto amministrativo sono numerosi: l'obbligo di motivazione dei provvedimenti; il diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi; l'obbligo di

comunicazione di avvio del procedimento ed il corrispondente diritto del privato di partecipare al procedimento stesso.

Obblighi e doveri che, nel settore della scuola, diventano essenziali.

Il rispetto del dovere di trasparenza risponde ad una duplice finalità: da un lato, realizzare l'interesse costituzionalmente rilevante al buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), nonché all'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa attraverso la selezione del personale maggiormente qualificato; dall'altro, garantire l'imparzialità della p.a. di fronte ai privati, ed assicurare a questi ultimi il diritto effettivo (art. 24 Cost.) di agire contro eventuali vizi delle procedure in questione, per il cui esercizio risulta indispensabile la conoscenza dei criteri di selezione adoperati dall'amministrazione.

Niente di più lontano da tutto quello che si è verificato nel settore scolastico in occasione della mobilità per l'A.S. 2016/2017!

Il rispetto dei principi suddetti avrebbe imposto che l'Amministrazione, anche in considerazione della delicatezza del settore, provvedesse tempestivamente alla pubblicazione delle graduatorie e dei punteggi con modalità tali da semplificarne l'accessibilità, oltrechè alla diffusione dei criteri di valutazione adottati e degli strumenti, eventualmente anche informatici, utilizzati per la loro composizione, nonché facilitasse l'accesso ad atti e a documenti utili e necessari a controllare la regolarità delle operazioni.

Profilo secondario, ma non residuale, della mancanza di trasparenza è altresì rappresentato dalla mancanza di indicazioni chiare e lineari da parte del Ministero, che ha causato notevoli disparità di comportamento tra i diversi Istituti Scolastici: mentre, infatti, alcuni hanno pubblicato online parte delle informazioni necessarie per le verifiche, molti altri le hanno deliberatamente omesse, subordinandone la conoscenza ad una formale richiesta di accesso agli atti.

Risulta pertanto ampiamente violato il principio di trasparenza come regolato dalla legge 241/1990, ragion per cui i provvedimenti scaturiti dalle operazioni relative alla mobilità 2016/2017, ed in particolare quello relativo all'assegnazione della ricorrente Bettini ad una nuova sede di lavoro, devono ritenersi illegittimi.

Ne va, dunque, oltrechè per gli evidenti errori di applicazione dell'algoritmo, anche per questi ulteriori e superiori motivi dichiarata la inefficacia, previa disapplicazione della illegittima ordinanza ministeriale n.241/2016, che ha recepito il C.C.N.I. dell'8/4/2016, relativo alla attuazione del co.108 , l.107/2015 (Legge sulla Buona Scuola).

II

Come se non bastassero le pesanti violazioni sino ad ora illustrate, la procedura straordinaria di mobilità per l'AS 2016/2017, così come attuata dal CCNI e dalla successiva Ordinanza Ministeriale, pone una seria

questione di disparità di trattamento tra docenti, arrecando seri ed ingiustificati pregiudizi di carattere professionale e personale ai docenti assunti ai sensi del comma 96, lett. b), art. 1 l. 107/2015, vale a dire i docenti precedentemente iscritti nelle cosiddette GAE.

In particolare, nel dividere in fasi la suddetta procedura, il Ministero e le parti sociali hanno accordato precedenza ai docenti assunti dalle “graduatorie di merito” (ovvero i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della l.107/2015, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito dal MIUR con decreto n.82 del 24/9/2012 pubblicato in G.U. IV° Serie speciale n.75 del 25/9/2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, da questo momento “GM”, n.d.r.) sia sotto il profilo cronologico (in quanto è stato concesso a costoro di scegliere la sede del trasferimento in una fase anteriore rispetto ai docenti assunti dalle GaE), sia sotto il profilo dell’ampiezza territoriale della mobilità, limitata alla Provincia per i primi (GM), ed estesa all’intero territorio nazionale per i secondi (GaE).

Tale evidente disparità di trattamento, oltre a porsi in antitesi rispetto a numerosi principi costituzionali, **è priva di qualunque fondamento normativo, ed anzi contrastante con le disposizione della l. 107/2015 e del T.U. del pubblico impiego, nonché con la giurisprudenza del settore.**

In via generale, l’art. 7 del d. lgs. 165/2001, applicabile per espressa previsione anche al settore scolastico, prevede che le pubbliche amministrazioni garantiscano parità e pari opportunità e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

In maniera più specifica riguardo alla mobilità la giurisprudenza afferma che *“nell’ambito di una procedura di mobilità di personale, il datore di lavoro pubblico ha l’obbligo di predisporre regole che, nell’osservanza di quanto previsto dal contratto collettivo, pongano i dipendenti in condizione di parità e non siano manifestamente inadeguate in relazione alla selezione da operare”* (Cass. Civ. , sez. lav., n. 1485 del 27/01/2015), che *“il datore di lavoro pubblico è tenuto al rispetto, oltre che del principio generale dell’imparzialità nell’organizzazione degli uffici pubblici fissato dall’art. 97 Cost, dei principi di parità di trattamento nella gestione delle risorse umane previsti dal testo unico 30 marzo 2001, n. 165”* (Cass Civ., Sez. lav, n. 11127 dell’11.06.2004), ed inoltre che *“nella scelta dei lavoratori da trasferire vanno in ogni caso rispettati i generali criteri di non discriminazione, correttezza e buona fede”* (Pretura di Milano, 26/04/1994).

E’ opportuno, infine, rilevare come la giurisprudenza costituzionale in materia di lavoro imponga, tanto al datore di lavoro quanto alle parti sociali, il rispetto dei precetti costituzionali, tra i quali il principio di ragionevolezza (art. 3), in base al quale possibili disparità e differenziazioni di trattamento sono tollerabili solo se adeguatamente giustificate e comunque ragionevoli. (Corte Cost. n. 103/89).

Ebbene l'O.M. 241/2016, così come il CCNI dell'8/4/2016, si limitano a stabilire un trattamento differenziato tra le due categorie di docenti, ambedue assunte con il piano straordinario assunzionale del 2015, senza in alcun modo indicare quali siano le ragioni giuridiche o di fatto che giustificerebbero tale rilevante disparità che, si badi bene, incidendo sulla sede del posto di lavoro, va a colpire diritti fondamentali della persona involgenti aspetti primari della vita privata del docente, come la vita familiare e le relazioni sociali.

Né si può ritenere che sussistano profili strutturali idonei a giustificare una differenziazione tra le due categorie, come dimostra la sottoposizione di entrambe al medesimo contratto collettivo, e dunque al medesimo trattamento normativo e retributivo.

Inoltre, anche la maggior parte degli iscritti alle GaE hanno ottenuto l'abilitazione all'insegnamento mediante apposita procedura concorsuale, non dissimile da quella tenutasi nel 2012 ma svoltasi negli anni precedenti, però questa circostanza è stata inspiegabilmente ignorata dalla l.107/2015 e dagli atti successivi e conseguenti, sia per quel che ha riguardato la fase assunzionale che la successiva fase della mobilità.

Pur volendo ipotizzare, nel mentre si nega, l'esistenza di una valida ragione giustificatrice alla base del trattamento discriminatorio, in ogni caso la differenziazione delle categorie nella fase di mobilità contrasta con le disposizioni della l. 107/2015.

La citata legge, infatti, al comma 100, prevede espressamente la precedenza dei docenti appartenenti alle GM su quelli delle GaE nella fase di assunzione.

Al contrario, tale precedenza non è prevista dal comma 108, disposizione che introduce il piano straordinario di mobilità e di cui il CCNI e l'OM 241/2016 costituiscono l'attuazione.

Se ne deduce, attraverso una interpretazione coordinata delle norme richiamate, che il legislatore ha inteso accordare precedenza alle GM solo nella fase di assunzione (cfr. co. 100, art.1 l.107/2015) (sebbene anche in questo caso in maniera ingiustificata), e non anche nella fase di mobilità.

Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.

Né è possibile ricavare una siffatta volontà estendendo alla fase di mobilità la previsione del comma 100, dal momento che le graduatorie relative alla mobilità, come è noto, si basano su criteri notevolmente differenti rispetto alle graduatorie per l'immissione in ruolo, quali servizio prestato per anni interi, ricongiungimento al coniuge, numero di figli, precedenze ecc.

Le cervellotiche, illegittime previsioni del C.C.N.I., recepite dalla successiva O.M., hanno provocato effetti devastanti, come ad esempio l'assegnazione di sedi a docenti (provenienti dalle GM), praticamente sotto casa, nonostante questi avessero pochissimi punti e pochissimi giorni di insegnamento, mentre docenti di età abbastanza avanzata, con famiglie ormai radicate nelle province o nelle regioni di provenienza

(come la ricorrente) si vedono costretti a trasferirsi a centinaia di chilometri di distanza, sacrificando (immotivatamente) e disgregando le loro famiglie.

Se dal C.C.N.I. e dall'O.M. dell'aprile 2016 fosse stata applicata correttamente la legge 107, e tra i docenti provenienti dalle GM e quelli provenienti dalle GaE non vi fosse stata una così macroscopica ed illegittima disparità di trattamento, anche i risultati delle assegnazioni sarebbero stati diversi. Poiché tutti i docenti avrebbero concorso all'assegnazione delle cattedre su base provinciale (oppure, volendo, su base nazionale, senza alcuna distinzione tra gli uni e gli altri) e l'applicazione di un criterio oggettivo, quale quello del maggior punteggio, avrebbe limitato, se non completamente azzerato, il rischio di irregolarità e, soprattutto, di ingiustizie.

Et de hoc satis.

Non c'è davvero più niente da aggiungere, macroscopica essendo la disparità di trattamento che si è voluto creare.

Anche per questo motivo, va dichiarata la inefficacia del provvedimento illegittimo e discriminante, previa disapplicazione della illegittima ordinanza ministeriale n.241/2016, che ha recepito il CCNI dell'8/4/2016, relativo alla attuazione del co.108 , l.107/2015 (Legge sulla Buona Scuola).

SUL PERICULUM IN MORA

Per tutto quanto sopra esposto, non v'è alcun dubbio sul *fumus* della richiesta formulata ex art.700 c.p.c. . La ricorrente Pasqualina Bettini ha senza alcun dubbio, anche solo a seguito del riconoscimento degli errori compiuti dall'algorithmo ministeriale, il diritto ad un esame corretto della propria domanda di mobilità e il conseguente diritto ad essere collocata utilmente in graduatoria per essere assegnata:

- 1) All'Ambito Molise 0002, nel quale risultano assegnati almeno 5 docenti con punteggi inferiori e senza titolo di precedenza (doc. n.15 e seguenti);
- 2) In via meramente subordinata, all'ambito Abruzzo 0008, nel quale risultano assegnati almeno 5 docenti con punteggi inferiori e senza titolo di precedenza (doc. n.15 e seguenti);
- 3) In via meramente subordinata, all'ambito Abruzzo 0007, nel quale risultano assegnati almeno 8 docenti con punteggi inferiori e senza titolo di precedenza (doc. n.15 e seguenti);
- 4) In via meramente subordinata, all'ambito ABRUZZO 0010, nel quale risultano assegnati almeno 3 docenti con punteggi inferiori e senza titolo di precedenza (doc. n.15 e seguenti).

Sotto il profilo del *periculum*, è sufficiente precisare che è assolutamente urgente ripristinare immediatamente la legalità violata: negare un provvedimento urgente, **anche e preferibilmente inaudita altera parte**, significherebbe costringere la ricorrente innanzi tutto a stravolgere, dalla sera alla mattina, la sua organizzazione familiare, con quali conseguenze sul suo stato d'animo e sul suo delicato compito di insegnante è facile immaginare. Inoltre, è assolutamente da evitare l'avvio dell'anno scolastico

all'insegna della provvisorietà e della precarietà.

Né va dimenticato che la 107 introduce la durata triennale dell'incarico, ragion per cui la ricorrente si vedrebbe costretta a stare lontana dalla sua famiglia per ben 3 anni, il che si tradurrebbe in un danno gravissimo e soprattutto irreparabile, in particolare per la sua sfera privata e familiare.

La ricorrente è coniugata con TUCCI NICOLA, dipendente TIM – gruppo Telecom Italia SPA c/o sede Benevento, impiegato che effettua turni di lavoro nell'arco orario che va dalle 7:50 alle 22:00 e che quindi non è in grado di seguire i figli.

Dal matrimonio sono nati due figli, Alfredo di anni 18 che frequenta il quinto anno del liceo scientifico "RUMMO" di Benevento e nell'anno scolastico 2016/2017 sarà impegnato con l'esame di maturità, e Francesca di anni 14 che frequenta il secondo anno del liceo scientifico "RUMMO" di Benevento (doc. n.20 bis – Certificato famiglia Bettini P.).

Il trasferimento in una località distante 700 Km da quella di residenza della propria famiglia impedirebbe alla ricorrente di contribuire concretamente all'organizzazione della vita familiare, essendo il coniuge soggetto a turni lavorativi antimeridiani e pomeridiani spesso incompatibili con la presenza presso l'abitazione familiare.

Peraltro, non disponendo la famiglia di altri redditi, se non di quelli stipendiali, risulta impossibile, con un orizzonte temporale di tre anni, sostenere ulteriori spese per risiedere in una città diversa da quella di residenza.

Rimanere nella destinazione assegnata all'esito della mobilità (scuola situata nel Comune di Castelnuovo del Garda) (doc.19 – Assegnazione sede definitiva) significherebbe, dunque, per tutta la famiglia, subire e sopportare enormi disagi, legati ad una forzata separazione familiare, vissuta negativamente in special modo dai figli.

La ricorrente, inoltre, fa infine presente che di fatto già dallo scorso anno è la sola in famiglia ad assistere la madre Romanello Maria, settantatreenne, vedova che vive in campagna, a 4 km di distanza dal centro abitato di Morcone (BN), nonché la zia Bettina Elvira non autosufficiente in quanto invalida al 100% e lo zio Romanello Isidoro affetto da disturbi mentali e in cura presso il CIM di Morcone (doc.20 – Certificato medico Bettini Elvira; doc. 20 ter – Certificato di famiglia Romanello Maria; doc. n.20 quater – Certif. Stato di famiglia storico Bettini P.).

Infine è appena il caso di segnalare che la illegittimità dei provvedimenti di trasferimento è stata già riconosciuta in numerosi casi anche dalla Magistratura del Lavoro in sede cautelare ex art.700 c.p.c. (cfr, ex multis, doc. n. 21 – Tribunale di Salerno – sez. Lavoro, ordinanza cautelare del 1/09/2016, giudizio R.G. 6183/2016, dott. Ippolita Laudati; doc.n.22 – Ordinanza cautelare Trib. Trani sez. Lavoro dell'16.9.2016).

Occorre quindi un provvedimento che, in via di urgenza, preferibilmente inaudita altera parte, ordini agli

Enti convenuti, ciascuno per quanto di propria competenza, di procedere al trasferimento immediato della ricorrente nell'ambito Molise 0002, primo ambito utile tra quelli indicati, o, in via meramente subordinata, negli ambiti Abruzzo 0008, Abruzzo 0007, Abruzzo 0010, nei quali sono stati illegittimamente collocati docenti con punteggi inferiori e senza diritto ad alcuna preferenza e/o precedenza. In via ancora più subordinata, di mantenere la ricorrente in servizio sulla sede di insegnamento provvisoria occupata nell'AS 2015/2016, la Scuola I.C. statale "Matese" di Vinchiaturo (CB), in attesa del definitivo esito del presente giudizio.

Come peraltro disposto in sede cautelare anche dal TAR Lazio, per altri ricorrenti, ad esempio con il Decreto cautelare n.4816/2016 (cfr doc. n.9).

Previa disapplicazione della illegittima O.M. n.241/2016, che ha recepito il C.C.N.I. sottoscritto in pari data.

P.Q.M.

L'ins. **Pasqualina Bettini**, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,

RICORRE

al Tribunale di Verona – Giudice del lavoro affinché, ogni contraria istanza disattesa e reietta voglia, preferibilmente *inaudita altera parte* stante l'urgenza di provvedere o, se del caso, previa fissazione dell'udienza di comparizione:

in via cautelare

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere collocata, all'esito del procedimento di mobilità ex art.1, co.108, legge 107/2015, nell'ambito Molise 0002, o in altro ambito prossimo secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità per l'A.S. 2016/2107 (doc. n.10);
- per l'effetto di quanto accertato al punto precedente, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi illegittimi, **dichiarare la inefficacia del provvedimento di trasferimento** sull'ambito Veneto 0003, comunicato con mail del 29/7/2016 e **ordinare al MIUR** – Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., **all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, in persona del Direttore legale rappr.p.t., **all'Ufficio VII - Ambito Territoriale di Verona** in persona del Direttore legale rappr.p.t., ciascuno per quanto di propria competenza, **di provvedere al trasferimento immediato della ricorrente sull'ambito Molise 0002**, o in altro ambito utile, secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità o, in via meramente subordinata, di mantenere la ricorrente nella sede provvisoria assegnata in fase di assunzione, e precisamente Scuola I.C. "Matese" di Vinchiaturo (CB), e tanto sino all'esito dell'instaurando giudizio di merito;
- **sollevare dinanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale**

dell'art.108 della l.107/2015, così come interpretata dal C.C.N.I. dell'8/4/2016 e dall'O.M. n.241/2016, nella parte in cui consente ai docenti assunti nella fase C e provenienti dalle GM del concorso del 2012 di proporre domanda di mobilità provinciale a prescindere dal punteggio posseduto, mentre analogo diritto non è stato riconosciuto ai docenti assunti in Fase C ma provenienti dalle GAE, in aperta violazione degli artt.3, 4, 36 e 97 della Costituzione italiana, adottando tutti i consequenziali provvedimenti del caso;

in via istruttoria :

stante l'elevato numero di controinteressati, che renderebbe alquanto gravosa, oltre che temporalmente inadeguata rispetto alle esigenze di celerità del procedimento, la notifica nei modi e nelle forme ordinarie, autorizzare la notifica ai sensi dell'art.151 c.p.c., in alternativa alla notifica per pubblici proclami, mediante l'inserimento del ricorso e dell'emanando decreto nei siti internet ufficiali del MIUR (<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>), dell'USR Veneto (<http://www.istruzioneveneto.it/>), dell'Ufficio VII - Ambito Territoriale di Verona (<http://www.istruzioneverona.it/>).

Con riserva di precisare ed integrare, nel successivo ed eventuale giudizio di merito, le necessarie richieste istruttorie.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre oneri accessori, da distrarsi in favore dei difensori costituiti, antistatari come per legge.

Si allegano i seguenti documenti:

0. Immissione in ruolo a.s. 15/16, con punteggio GaE;
1. Domanda di partecipazione al piano assunzionale straordinario L. n.107/15;
2. Proposta di assunzione;
3. Perfezionamento proposta di assunzione;
4. Accettazione contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato;
5. Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato;
6. CCNI dell'8/4/2016;
7. O.M. n.241 dell'8/4/2016;
8. TAR Lazio sez.III bis, ordinanza cautelare n.3588/16 dell'1/7/2016 (R.G. n.6565/16);
9. TAR Lazio sez.III bis, decreto cautelare n.4816/16 del 25/8/2016 (R.G. n.6565/16);
10. Domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale scuola primaria a.s. 16/17;
- 10 bis. Allegato 1 a Domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale scuola primaria a.s. 16/17;
11. Conferma domanda di mobilità con punteggio - Uff scolastico Provinciale di CB;
12. Mail del 29/7/2016, assegnazione nuova sede scolastica/ambito;
13. Istanza di conciliazione;
- 13 bis. CCNL Scuola del 27/11/2007;
14. Proposta di conciliazione del 29/8/2016;
15. Elenco docenti con punteggio inferiore;
- 15 bis. Elenco docenti controinteressari Molise;
- 15 ter. Elenco docenti controinteressati Puglia;
- 15 quater. Elenco docenti controinteressati Chieti;
- 15 quinquies. Elenco docenti controinteressati Pescara;
- 15 sexies. Elenco docenti controinteressati Roma;
16. Graduatorie su base nazionale;
17. Articolo di stampa "Caos mobilità. Troppi errori del MIUR" del 4/8/2016;

STUDIO LEGALE PERIFANO
Associazione Professionale
82100 - Benevento - Via Raguzzini n.6
Tel. 0824/314173 - 314174 (fax)
Part. IVA - 00945470623

18. Articolo di stampa “Mobilità 2016: Errori grossolani anche sul I grado, c’è un baco nel software del MIUR” del 4/8/2016;
 19. Comunicazione assegnazione definitiva;
 20. Certificazione medica Bettini Elvira;
 - 20 bis – Certificato famiglia Bettini P.;
 - 20 ter – Certificato di famiglia Romanello Maria;
 - 20 quater – Certif. Stato di famiglia storico Bettini P.;
 21. Tribunale di Salerno – sez. Lavoro, ordinanza cautelare del 1/09/2016, giudizio R.G. 6183/2016, dott. Ippolita Laudati;
 22. Trib. di Trani - sez. Lavoro dell’16.9.2016.
- Ai sensi del DPR n.115/2002 si dichiara che l’importo dovuto a titolo di C.U. è pari ad €.259,00#.

Benevento, li 19 settembre 2016

Avv. Ester Perifano